


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 33 del Consiglio comunale

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE URNE CINERARIE.

L'anno **DUEMILASEI**, addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30** nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il seduta pubblica il Consiglio comunale

Presenti i Signori

MAROCCHI GIANMARCO Sindaco
BELLOTTI LUCIANO
BENINI LAURA
BETTA ALBERTO
CAZZOLLI FEDERICO
GUELLA ELENA
MALOSSINI MAURO
MAROCCHI ERINO
MAROCCHI PAOLO
PELLEGRINI EDVIGE
REMIA CARLO MICHELE
STANGA ELISA
STANGA OSCAR
STOPPINI GIORGIO
ZUCHELLI ARIANNA

Assenti	
giustificato	ingiustificato
	X
	X

E' presente in sala l'Assessore "esterno" Marocchi Gian Carlo.

Assiste il Segretario Comunale **Boschetti d.ssa Marilena**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Marocchi Gianmarco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE URNE CINERARIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco riguardante la proposta in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Demografico, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, la quale viene ritenuta meritevole di approvazione, come di seguito riportato.

Premesso che con legge 30 marzo 2001 n. 130 recante *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”* sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o, alternativamente, alla tumulazione, all’interramento e all’affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto.

Atteso che il Regolamento, previsto dall’art. 3 della legge medesima, che doveva essere approvato come indicato al comma 1 entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 30 marzo 2001 n. 130 non è stato a tutt’oggi ancora emanato.

Visto il D.P.R. 24 febbraio 2004 - conforme al parere reso dalla 1^a sez. del Consiglio di Stato il 29.10.1993 n. 2957/03 - e atteso che il Ministero della Salute si è a esso conformato con nota DGPREV//5401/P/F.2.c.a. di data 8 marzo 2004.

Considerato in particolare che il citato parere del Consiglio di Stato, nel merito della possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari, in applicazione della legge 30 marzo 2001 n. 130, così recita: *“...dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione...”*.

Atteso che l’art. 79 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, individua i soggetti e modalità per il rispetto della volontà di cremazione espressa dal defunto, e ritenuto di dare applicazione a tale disposizione per diretta conseguenza e coerenza anche ai fini dell’affido delle ceneri a familiare.

Atteso che la nota di data 22 settembre 2004 Prot. n. 138/ASS/S127/LP/AT/FN dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Provincia Autonoma di Trento – indirizzata a tutti i Comuni della Provincia di Trento, in riferimento al sopraccitato parere del Consiglio di Stato, così recita: *“Ritenendo convincenti le argomentazioni espresse nel parere, e non trascurando il rilievo etico, per cui agendo secondo tale indirizzo si può dare un contributo non secondario al rispetto della volontà del defunto, le cui ceneri vengono avvicinate alle persone care, è parere dello scrivente Assessorato che i Comuni siano legittimati, nell’attuale quadro normativo, a consegnare le ceneri di persona defunta ai familiari”* ed inoltre *“Vista la delicatezza del tema, si auspica che l’orientamento suggerito ottenga la disponibilità di codeste Amministrazioni”*.

Considerato altresì che è compito specifico dell’Ente pubblico, nel rispetto della normativa in vigore, dare risposte positive alle istanze che provengono dalla cittadinanza amministrata.

Ritenuto opportuno regolamentare – demandando alla Giunta Municipale l’adozione delle modalità procedurali più opportune - l’affidamento familiare delle ceneri prevedendo che le stesse possono essere affidate, per la conservazione in abitazioni private, ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado), sulla base della

volontà espressa in tal senso dal defunto, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato apposto il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Demografico, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che viene inserito in calce alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, dando atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessita l'espressione del relativo parere.

Visti:

- il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige;
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. le ceneri del defunto, ai fini della conservazione in abitazioni private, possono essere affidate ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado) residenti nel Comune di Tenno, sulla base della volontà espressa in tal senso dallo stesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
2. per i richiedenti l'affidamento dell'urna cineraria, non residenti nel Comune di Tenno, venga disposto il trasporto delle ceneri, previo nulla osta del Comune destinatario, presso il Comune di residenza del richiedente ai fini dell'eventuale successiva consegna;
3. le modalità procedurali per l'affidamento delle ceneri ai familiari e la relativa conservazione verranno approvate con apposita deliberazione della Giunta Municipale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
5. di precisare, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marocchi Gianmarco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi

dal **18.12.2006** al **28.12.2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

ESECUTIVITA'

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il **29.12.2006** ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Tenno, li **29 dicembre 2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Tenno, li **18 dicembre 2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena
